

COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 38 del 30/12/2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere	SI	
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUERINONI LUCA	Consigliere		SI
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere		SI
MORONI CORRADO	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere	SI	
COTER MANUEL	Consigliere	SI	

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Francesco Bergamelli**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessita di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del

citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

<i>partecipazione diretta:</i>	<i>denominazione società</i>
	Impianti Polisportivi S.p.A.
	Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
	Uniacque S.p.A.
	Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl
	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

<i>partecipazione indiretta:</i>	<i>denominazione società</i>	<i>denominazione società tramite</i>
	Ingegnerie Toscane	Uniacque S.p.A.
	G.Eco. srl	Se.T.Co s.r.l.
	Valcavallina Servizi s.r.l.	Se.T.Co. srl

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Dato atto che, in continuità con gli indirizzi formalizzati attraverso il piano di revisione straordinaria sopra richiamato, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07.12.2018 l'Amministrazione ha "Approvato schema di protocollo d'intesa tra i comuni di Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova per il finanziamento delle attività di trasformazione della società Impianti Polisportivi S.p.A. in altra persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016";

Esaminata l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017, come elaborata dal Segretario Comunale;

Visti:

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli, resi all'unanimità in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA


1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova, ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.

4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Bergamelli
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm. vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 44 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO SEGRETERIA E PROTOCOLLO

OGGETTO : REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI VERTOVA AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Francesco Bergamelli / INFOCERT SPA, Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso il quadro seguente quadro normativo di riferimento del presente provvedimento:

- il vigente l'art. 20 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" impone agli enti locali l'effettuazione, con frequenza annuale entro il 31 dicembre, di un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie delle società in cui detengono partecipazioni dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, nello stesso articolo previsto, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il citato art. 20 prevede, in particolare, che i piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;

- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che il Comune può mantenere partecipazioni nelle società esclusivamente per lo svolgimento di una o più delle attività di seguito elencate, di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, a condizione che siano necessarie per le sue finalità istituzionali:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.10.2017, con la quale è stato adottato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016, che ha avuto ad oggetto le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario, che risultano le seguenti:

<i>partecipazione diretta:</i>	<i>denominazione società</i>
	Impianti Polisportivi S.p.A.
	Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana S.p.A.
	Uniacque S.p.A.
	Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO. srl
	Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.

<i>partecipazione indiretta:</i>	<i>denominazione società</i>	<i>denominazione società tramite</i>
	Ingegnerie Toscane	Uniacque S.p.A.
	G.Eco. srl	Se.T.Co s.r.l.
	Valcavallina Servizi s.r.l.	Se.T.Co. srl

Considerato che la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette del Comune di Vertova, al fine delle verifiche per il loro mantenimento o per l'avvio di ulteriori azioni di razionalizzazione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione, discende dalla verifica degli esiti del piano di revisione straordinaria approvato con la citata deliberazione C.C. n. 29 del 18.10.2017;

Dato atto che, in continuità con gli indirizzi formalizzati attraverso il piano di revisione straordinaria sopra richiamato, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07.12.2018 l'Amministrazione ha "Approvato schema di protocollo d'intesa tra i comuni di

Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova per il finanziamento delle attività di trasformazione della società Impianti Polisportivi S.p.A. in altra persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016”;

Esaminata l'allegata relazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che illustra gli esiti dell'analisi effettuata sulla base del quadro normativo sopra richiamato e alla luce dei risultati conseguenti all'attuazione del piano di revisione straordinaria approvato nel 2017, come elaborata dal Segretario Comunale;

Visti:

il vigente Statuto Comunale;

il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnico e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti _____

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e vengono qui integralmente richiamate;
2. Di approvare il Piano di revisione ordinaria delle società partecipate dal Comune di Vertova, ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da relazione allegata al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'art. 15 del TUSP e istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere con quanto previsto nel piano di revisione straordinaria, dando atto che la votazione, per mezzo di scrutinio palese, ha avuto il seguente esito:

presenti: n.
votanti: n.
favorevoli: n.
astenuiti: n.
contrari: n.

Vertova, li 28/12/2020

Il Segretario Comunale
Francesco Bergamelli / INFOCERT SPA
Firmato digitalmente

Revisione ordinaria delle società partecipate dal comune di Vertova - anno 2020

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

1. Premessa

L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, predisposti dalle amministrazioni e corredati da una apposita relazione tecnica con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, sono adottati laddove si rilevino:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio, precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro (si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20 per gli anni 2018 e 2019);
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D. Lgs. 175/2016.

Va segnalato che l'art. 20 precisa, ai commi 6 e 8, la piena vigenza delle seguenti norme:

- articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 1.
- articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 4 del d.lgs. 175/2016 (rubricato "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*") stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' in ogni caso possibile l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

E' inoltre possibile:

- acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014;
- partecipare nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- nel rispetto della disciplina europea, acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento.

Inoltre, l'art. 5 del decreto in parola, oltre ad evidenziare, quale requisito per una partecipazione societaria, la dimostrazione della necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, invita a richiamare nell'atto deliberativo le ragioni e le finalità che giustificano la partecipazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il quadro normativo in materia di società partecipate e servizi pubblici locali, pertanto, ha imposto l'avvio di un percorso di analisi e definizione delle scelte strategiche future. Tali valutazioni devono portare a verificare e **monitorare la sostenibilità e la compatibilità dell'attuale assetto del gruppo pubblico locale con i nuovi vincoli e restrizioni introdotti dal legislatore** con il testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

Il comune è quindi, in definitiva, chiamato a monitorare continuamente l'assetto delle proprie partecipazioni societarie, non solo da un punto di vista gestionale e di controllo, ma anche in termini di **convenienza complessiva di mantenimento delle stesse**.

2. Ricognizione delle società partecipate

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
UNIACQUE SPA	CF 03299640163	0,46 %	Mantenimento	
IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	CF 02709310169	14,65 %	Razionalizzazione	Si veda scheda
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA S.R.L. CONSORZIO	CF 03228150169	5,26 %	Mantenimento	
TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.	CF 03534380161	4,02 %	Razionalizzazione	Si veda scheda
SE.T.CO. HOLDING S.R.L.	CF 02541480162	0,01 €	Mantenimento	

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Partecipazioni indirette detenute tramite SE.T.CO HOLDING S.R.L.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
G.Eco. S.r.l.	CF 03772140160	34,10%	
SE.T.CO SERVIZI S.R.L.	CF 04375380161	100 %	

Partecipazioni indirette detenute tramite UNIACQUE S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
INGEGNERIE TOSCANE S.R.L.	CF 06111950488	1,00%	

3. MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

3.1. IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A.

FINALITA': Gestione di impianti polisportivi polivalenti. Gestione associata della funzione di promozione dell'attività sportiva e degli impianti attualmente esistenti operando anche direttamente la costruzione e/o la gestione di impianti sportivi in genere.

Si tratta di una società per azioni che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna s.n.. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La società, interamente partecipata dai comuni della media Valle Seriana per un numero di 10, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale, Gianni Radici, e dalla sua famiglia.

La Società si limita a gestire la proprietà dell'immobile in quanto le attività sportive vengono erogate da soggetto terzo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento:

- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a);
- valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3);

La Società, infatti, gestisce il soddisfacimento della domanda di pratica delle attività sportive proveniente dalla cittadinanza degli Enti Comunali soci mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni dilettantistiche, utenti privati ecc....

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- NON ci sono dipendenti; i componenti del CDA sono 5 (di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) e non percepiscono alcun compenso;
- nel triennio 2017-2019 è stato conseguito un fatturato INFERIORE a un milione di euro

Pertanto, **NON ci sono le condizioni** affinché la partecipazione azionaria possa essere **mantenuta**. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 1.000.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**).

Azioni da compiere (indirizzo politico).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) i soci hanno preso atto, in determinati casi anche a mezzo delle apposite deliberazioni consiliari adottate ai sensi dell'art. 24 del suddetto decreto legislativo, che **non sussistono le condizioni affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta**; pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 (produzione di un servizio di interesse generale, di cui al co. 2, lett. a) e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante di cui al co. 3) la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 500.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**).

Il Consiglio comunale di Vertova ha approvato, con deliberazione n. 29 del 18.10.2017, il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dall'art. 24, del citato Decreto Legislativo n. 175/2016.

In relazione alla società in argomento l'indirizzo politico approvato è il seguente:

"... dovendo necessariamente dare applicazione ai dettami del Decreto Legislativo 175/2016 viene ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da trasformazione della stessa in Consorzio. La concreta fattibilità dell'operazione è subordinata alla verifica degli esborsi da sostenere in termini di Iva per effetto delle operazioni di estromissione dei beni. Ove l'azione sopra ipotizzata dovesse concretamente rivelarsi connotata da profili di diseconomicità si ipotizza, in alternativa, di procedere all'alienazione, a mezzo di apposito bando pubblico, della quota di partecipazione detenuta dal Comune"

Nell'assemblea dei soci del 18.04.2018 è stato ipotizzata quale soluzione la trasformazione dell'ente in fondazione di partecipazione o azienda speciale, o comunque in altro ente che consenta il perseguimento delle sottoriportate finalità:

- o mantenere la proprietà e l'indirizzo pubblico del complesso immobiliare;
- o sopportare il minor carico fiscale possibile in capo agli enti soci per l'operazione di trasformazione;
- o mantenere il medesimo regime Iva della società partecipata;
- o garantire e far salvi gli effetti giuridici dell'operazione attualmente in corso (versamento di rate annuali dei comuni sino al 2025 a titolo di sottoscrizione di capitale; mutuo acceso dalla Società).

A tale fine, l'assemblea dei soci del 18.04.2018 ha deliberato "di incaricare il segretario del comune di Vertova di ottenere dal notaio già contattato un preventivo di spesa ed una bozza di statuto e di atto di trasformazione al fine che, prossimamente, i soci siano informati dei passaggi necessari alla trasformazione da società per azioni in "fondazione di partecipazione nonché di fissare l'entità dei versamenti dei soci alle casse sociali per il pagamento delle spese da sostenere"

Nel corso della successiva assemblea del 27.09.2018 si è provveduto a autorizzare il presidente del Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere un disciplinare di incarico con un professionista che potesse seguire i diversi atti di trasformazione.

Gli enti soci hanno di conseguenza approvato un protocollo di intesa volto a finanziare le diverse attività volte alla trasformazione dell'ente in altra persona giuridica ammessa dalla Legge. Tale protocollo, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 07.12.2018, avente ad oggetto "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra i comuni di Casnigo, Cazzano S. Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia e Vertova per il finanziamento delle attività di trasformazione della società Impianti Polisportivi S.p.A. in altra persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 175/2016", prescrive, all'art. 3, quanto segue:

1. Le parti prendono atto che, come da verbali dell'assemblea dei soci, l'oggetto dell'incarico di consulenza è da riassumersi nel seguente quesito: "Oggetto: richiesta di parere in ordine alla trasformazione della società per azioni "Impianti polisportivi s.p.a." in fondazione di partecipazione od altra persona giuridica.

IMPIANTI POLISPORTIVI S.P.A., società per azioni interamente partecipata da dieci comuni della media Valle Seriana, è nata al fine di gestire gli impianti polisportivi (in particolare il complesso natatorio) donati da un mecenate locale. La Società si limita a gestire la proprietà dell'immobile, in quanto le attività sportive vengono erogate da soggetto terzo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Per effetto delle norme introdotte dal d.lgs. 175/2016 NON ci sono le condizioni affinché la partecipazione azionaria dei Comuni possa essere mantenuta. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4, la Società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza dipendenti e fatturato inferiore ad Euro 500.000,00) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere una delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

In alcune deliberazioni di consiglio comunale degli enti partecipanti, finalizzate ad individuare le azioni da porre in essere per ottemperare al dettato del suddetto d.lgs., è stata ipotizzata un'azione di messa in liquidazione della società seguita da trasformazione della stessa in Consorzio. Successivamente, è stata ipotizzata anche la trasformazione in azienda speciale oppure in fondazione di partecipazione.

Va precisato che la forma giuridica dell'ente in argomento, fino al 1999, era quella del Consorzio. Con deliberazione dell'Assemblea del suddetto Consorzio n. 22 del 24.02.1999, ratificata con successive deliberazioni dei consigli dei comuni consorziati, venne approvato un patto quinquennale per la trasformazione del Consorzio in società per azioni. La finalità di dare tale diverso inquadramento

giuridico era quella di neutralizzare l'IVA nella spesa per manutenzione straordinaria che l'ente stava per intraprendere.

Va altresì segnalato che in data 09.01.2006 l'Assemblea straordinaria della Società deliberò l'aumento del capitale sociale mediante emissione, alla pari, di azioni da offrire in opzione ai soci. La finalità di tale aumento di capitale, da sottoscrivere entro il 31.12.2025, era di sostenere la ristrutturazione del palazzetto degli impianti sportivi, di proprietà della società. I comuni Soci hanno deliberato la sottoscrizione della propria quota parte di tale aumento di capitale sociale impegnandosi a versare alla Società rate annuali sino al 2025. Parallelamente, la Società ha in corso una operazione di indebitamento (pertanto, i versamenti annuali dei comuni soci sostengono finanziariamente il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui).

Si richiede quale possa essere la miglior soluzione (anche eventualmente individuando altre forme rispetto a quelle ipotizzate), che sia coerente con il quadro normativo di riferimento e sia in grado di:

- mantenere la proprietà e l'indirizzo pubblico del complesso immobiliare per le medesime finalità;
- sopportare il minor carico fiscale possibile in capo agli enti soci per l'operazione di trasformazione;
- mantenere il medesimo regime Iva della società partecipata.

La trasformazione in argomento dovrà altresì garantire e far salvi gli effetti giuridici dell'operazione attualmente in corso (versamento di rate annuali dei comuni sino al 2025 a titolo di sottoscrizione di capitale; mutuo acceso dalla Società)".

Nonostante quanto concordato, alla predetta e programmata operazione di trasformazione non è stato dato alcun seguito, anche in considerazione della proroga del termine entro il quale provvedere alla dismissione delle partecipazioni vietate recentemente introdotto dal legislatore (cfr. sul punto il comma 723 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che ha integrato il Dlgs 175/2016, introducendo, all'articolo 24, il comma 5-bis, il quale sospende l'efficacia, fino al 31 dicembre 2021, del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni);

Stante il quadro sopradescritto, con revisione ordinaria per l'anno 2019 è stato disposto, di provvedere, in coerenza con gli indirizzi disposti in sede di approvazione dei piani di revisione delle partecipazioni, alla dismissione della partecipazione azionaria del comune di Vertova.

In particolare è stato precisato:

"Sul punto, lo Statuto della Società Impianti polisportivi s.p.a, all'art. 7, prescrive che:

- qualora un socio intenda trasferire in tutto in parte le proprie azioni dovrà previamente offrirle in acquisto agli altri soci e successivamente a terzi disposti all'acquisto;
- il prezzo delle azioni deve essere stabilito in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione;
- il consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla proposta di vendita, provvederà a darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci affinché possa essere esercitato il diritto di prelazione;

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di uno o più degli attuali soci, è intenzione del comune di Vertova procedere alla cessione della propria quota di partecipazione a privati a mezzo una procedura ad evidenza pubblica (sempre in forza dello statuto, la partecipazione di soci privati non potrà essere superiore o uguale al 35% del capitale sociale).

Pertanto, con l'approvazione delle presenti disposizioni, il Consiglio Comunale di Vertova indirizza la giunta e il competente responsabile di settore all'adozione di ogni atto necessario finalizzato all'attuazione degli indirizzi soprariportati"

Nel frattempo la società ha comunque proceduto ad un'ulteriore analisi circa ipotesi di trasformazione per le quali si rimane in attesa degli esiti prima di procedere alla dismissione della quota.

3.2. SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L.

La Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. è stata costituita dai 18 comuni dell'Ambito Territoriale Valle Seriana, (Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S.A, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio) e dalla Comunità Montana della Media Valle Seriana per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali del territorio ai sensi della l. 328/2000. L'individuazione dei comuni appartenenti al Distretto (o Ambito) sociale è di competenza della Regione Lombardia e si tratta pertanto di una scelta vincolata da parte dei comuni aderenti

La sottoscrizione dello statuto e dei patti parasociali da parte dei soci è avvenuta il 29 giugno 2005. Il capitale è esclusivamente pubblico e la quota - uguale per tutti i 19 soci - è pari ad € 57.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 La Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20, comma 2, lett. b e successive, del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti (pari a 20,93 nel 2019) è superiore ai componenti del CDA;
- non vi sono società che svolgono attività analoghe o simili;
- il fatturato medio dell'ultimo triennio non è inferiore a un milione di euro

Pertanto, vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.

Il comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l. La società, in quanto volta ad erogare i servizi sociali e socio-sanitari sovra-comunali dell'ambito di riferimento, ai sensi della l. 328/2000, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

3.3. CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A..

Si tratta di una società per azioni, in relazione alla quale il comune di Vertova ha una partecipazione del 4,02%, che ha sede in Comune di Casnigo alla via Lungo Romna 21. Si evidenzia di seguito l'iter seguito per la sua costituzione.

La ex Comunità Montana Valle Seriana di Albino, prima della legge finanziaria 1986 che disponeva l'obbligatorietà dei Consorzi tra comuni per la realizzazione e gestione degli impianti di depurazione e relativi collettamenti, ha attivato la costruzione dell'impianto di depurazione delle acque reflue e relativi collettamenti della Val Gandino nonché l'impianto di depurazione e collettamenti della Valle Seriana. Con la nascita della società Uniacque Spa la gestione per l'intera Provincia di Bergamo è passata dal Consorzio intercomunale alla società stessa per volontà dei Comuni ed in ottemperanza alla legislazione vigente. Il Consorzio ha continuato a vivere quale soggetto proprietario degli impianti che, una volta ultimati dalla Comunità Montana, erano stati trasferiti al Consorzio stesso. Il Consorzio si è trasformato in Società per azioni, con la riunione del Consorzio Val Gandino e Consorzio Valle Seriana, andando ad assumere la denominazione attuale con funzioni estese a tutte le attività ambientali dei comuni.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a).

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 comma 2, lett. b e successive del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- NON ci sono dipendenti; i componenti del CDA (3, di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) non percepiscono alcun compenso;
- Il comune di Vertova già partecipa a Uniacque S.p.a, gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.), che svolge attività analoghe o similari
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro;

Pertanto, **NON ci sono le condizioni** affinché la partecipazione azionaria possa essere **mantenuta**. Pur infatti sussistendo i requisiti dell'art. 4 la società presenta due delle caratteristiche indicate dall'art. 20 (assenza di dipendenti e svolgimento di attività analoga da parte di altra partecipata) in conseguenza delle quali l'ente è tenuto a porre in essere le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (**razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione**).

Azioni da compiere (previo indirizzo politico).

Attualmente sono in corso le procedure per giungere ad una **fusione per incorporazione** della società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana Spa nella società Uniacque Spa.

Con nota del 04/12/2018 (ns. protocollo n. 001200 del 12/12/2018) la società Uniacque S.p.A. ha manifestato due proposte di acquisto della società in argomento:

- 1) dei beni della società CTAVS S.p.A. al valore di 5.059,00 euro alla data del 31.12.2017; tale valore è esposto con sole finalità informative in quanto dovrà essere aggiornato per tenere conto del normale processo di degrado (i.e. ammortamento) dei cespiti oggetto di valutazione. Da tale valore andrà dedotto l'importo in linea capitale dei residui mutui accesi alla stessa data pari a 1.783, migliaia di euro (anche questo valore dovrà essere aggiornato per tener conto della effettiva esposizione debitoria della società)
- 2) della totalità delle quote sociali detenute dai soci di CTVAS s.p.A. al valore complessivo di 4.480,00 migliaia di euro alla data del 31.12.2017; tale valore dovrà essere aggiornato sulla base degli elementi economici-patrimoniali che risulteranno dall'ultimo bilancio approvato da parte dei soci della società CTVAS S.p.A. (i.e. verosimilmente bilancio al 31.12.2018), ferma la

realizzazione di precondizioni e salvo le risultanze delle verifiche emergenti dalla due diligence legale d esperire.

Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana Spa, infatti, svolge attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione. L'azione comporterebbe inoltre una riduzione/contenimento dei costi di funzionamento, in particolare per gli organi di revisione interna.

Stante quanto sopra ancora non sono state definite le condizioni per addivenire alla fusione per incorporazione proposta dalla società Uniaque S.p.a.

3.4. UNIACQUE S.P.A

Il Comune di Vertova partecipa ad Uniacque S.p.a nella percentuale dello 0,46%.

La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). La società gestisce pertanto l'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La società realizza e gestisce, esclusivamente dell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività per conto dei Comuni soci e nell'interesse degli stessi di modo che la gestione del servizio idrico sia attuata come se l'azionista esercitasse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente/enti che la controllano. UNIACQUE Spa corrisponde esattamente a questa tipologia.

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 la Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

In relazione alle prescrizioni dell'art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 370,90, ed i componenti del CDA (5, di cui nessuno nominato dal comune di Vertova) percepiscono compensi per un totale di Euro 87.500,00;
- I componenti dell'organo di controllo sono 3 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 65.520,00;
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio non inferiore a un milione di euro
- nei cinque esercizi precedenti non è mai stato prodotto un risultato negativo;

Pertanto, vi sono tutte le condizioni di cui agli artt. 4 e 20 affinché la partecipazione azionaria possa essere mantenuta.

Il comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società Uniacque S.p.a. in quanto il servizio idrico è servizio pubblico indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed in quanto le specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., come recentemente novellato dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, art.147, dispongono che in un'ottica di unicità della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, siano trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente.

Si aggiunga altresì che si tratta di un servizio pubblico a rete per il quale sono state avviate operazioni di aggregazione con altre società che operano nello stesso settore ed esercitano analoghi servizi, quali Consorzio territorio ed ambiente S.P.A. Suddette operazioni sono preordinate tra l'altro a far conseguire ai soci ulteriori economie di scala nell'erogazione del servizio.

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

Partecipazioni indirette

La società Uniacque S.p.a. detiene le seguenti partecipazioni:

- 1% in Ingegnerie Toscane, società con sede in Firenze, P.I. 06111950488, avente come oggetto sociale l'ideazione e lo sviluppo di progetti finalizzati alla realizzazione di opere, ma si propone anche di svolgere servizi di ingegneria evoluti, finalizzati alla creazione di condizioni funzionali all'implementazione di vere innovazioni nel settore idrico;

Considerata la minima partecipazione societaria, Uniacque S.p.a. e di conseguenza questo Ente non dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ex art. 2359 c.c.. Per tali ragioni, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. N. 175/2016 non si ritiene necessario effettuare la ricognizione di suddetta partecipata indiretta.

3.5. SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L

SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI – SE.T.CO. HOLDING S.R.L. è una società ad intero capitale pubblico. Il Comune partecipa direttamente nella percentuale dello 0,01%

Il 15 aprile 1997, la “Servizi tecnologici Comuni – SE.T.CO.” è stata costituita, come società per azioni a capitale pubblico, da sette Comuni dell’altopiano di Clusone e della Conca della Presolana, con l’obiettivo primario di gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, prevedendo nell’oggetto sociale anche la possibilità di erogare numerosi servizi strumentali.

Il 26 febbraio 2009, SE.T.CO. S.p.a. è stata trasformata in società a responsabilità limitata, con la contestuale modifica dello Statuto, che ha introdotto e disciplinato il “controllo analogo, congiunto e differenziato in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali”.

Il 31 agosto 2011, SE.T.CO. S.r.l., mediante scorporo del suo principale e consolidato ramo d’azienda, relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti, ha costituito con SABB S.P.A. di Treviglio e LINEA SERVIZI S.r.l. di Carvico la G.Eco S.r.l.

In seguito, in esito a gara a doppio oggetto, G.Eco S.r.l. ha costituito una società mista a capitale pubblico – privato, provvedendo, in data 14 maggio 2013, all’aumento di capitale a favore del Socio aggiudicatario APRICA S.P.A. – Gruppo A2A

SE.T.CO. S.r.l. ha, nel frattempo, proseguito nell’erogazione di servizi affidati direttamente dai Soci, grazie alla sua veste di società “in house providing”, valutando anche l’opportunità di costituire una newco, deputata alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico sui beni immobili di proprietà dei Comuni, nonché del servizio di produzione di energia da fonti rinnovabili, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’accordo definito “Covenant of Mayors”.

Il 18 dicembre 2017, l’Assemblea ordinaria dei Soci ha adottato un nuovo Statuto, variando la denominazione societaria in Servizi Tecnologici Comuni – SE.T.CO Holding S.r.l.

Il 13 aprile 2019 SE.T.CO. Holding S.r.l. ha costituito SETCO Servizi S.r.l., della quale detiene il 100% delle quote.

La compagine societaria annovera, oggi, 29 Comuni soci, oltre ad una Unione di Comuni.

SETCO Servizi S.r.l. gestisce, per il tramite della partecipazione indiretta in G.Eco. S.r.l., il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU, anche per conto del comune di Vertova.

Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016 La Società in argomento:

- produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4, co. 1);
- produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Il servizio di igiene urbana, infatti, è certamente servizio pubblico essenziale a rilevanza economica a rete nonché servizio “indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali” di un Comune.

In relazione alle prescrizioni dell’art. 20 del medesimo d.lgs. la Società presenta le seguenti caratteristiche:

- il numero medio di dipendenti è di 2 ed i componenti del CDA (1, di cui nessuno nominato dal comune di Vertova)
- I componenti dell’organo di controllo sono 1 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 4.830,00; i componenti dell’organo di amministrazione sono 1 ed i compensi sono quantificati in complessivi Euro 50.000,00;
- nel triennio precedente è stato conseguito un fatturato medio inferiore a un milione di euro;

Il comune di Vertova ritiene di dover confermare il mantenimento della partecipazione nella società SE.T.CO. Holding S.r.l. che, tramite la partecipata SETCO Servizi S.r.l., e la successiva partecipazione in GECO SRL, eroga il servizio pubblico essenziale di igiene urbana

L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.

4. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito un prospetto riassuntivo delle società direttamente partecipate dal comune di Vertova per le quali si dispone il mantenimento della partecipazione, stante la sussistenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. 175/2016, senza interventi di razionalizzazione.

Paragrafo	Denominazione società	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	D	E	F
3.2	SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.	Gestione Servizi sociali sovracomunali	5,26	La società eroga servizi sociali e socio-sanitari sovracomunali dell'ambito di riferimento ai sensi della l. 328/2000. Produce pertanto beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.
3.4	UNIACQUE SPA	Gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale bergamasco sino all'anno 2036	0,46	La società UNIACQUE S.p.A., interamente a capitale pubblico, ha ottenuto, per decisione unanime dell'Autorità d'ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato (S.I.I.). L'eventuale contenimento dei costi non potrà che essere valutato strutturando, nell'ambito di un controllo analogo congiunto, indirizzi operativi nei confronti del Consiglio di amministrazione della Società.
3.5	SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - S.E.T.CO. HOLDING S.R.L.	servizio pubblico locale di raccolta e smaltimento rifiuti	0,01	Attualmente la società gestisce il servizio pubblico locale di raccolta e smaltimento rifiuti, indirettamente per il tramite di G.Eco S.r.l.. Trattasi quindi di servizi locali di interesse generale.

5. RIEPILOGO INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito un prospetto riassuntivo delle società direttamente partecipate dal comune di Vertova per le quali si dispone l'adozione di misure di razionalizzazione, stante l'assenza dei requisiti prescritti dal d.lgs. 175/2016.

Azione di razionalizzazione	Paragrafo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	3.1	IMPIANTI POLISPORTIVI SPA	14,65	1 anno	
Fusione/Incorporazione	3.3	CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A..	5,26	1 anno	